

M. JORI (a cura di), *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, Giappichelli, Torino 1994.

È possibile un dialogo fra filosofia analitica e filosofia ermeneutica nello studio del diritto? È questo l'interrogativo di fondo sotteso ai contributi contenuti in questo volume, nato dal dibattito intorno alla relazione presentata da Francesco Viola in occasione di un «Seminario di San Giuseppe» tenutosi a Ferrara il 27 ottobre 1990. Il volume comprende — oltre a un'ampia introduzione del curatore e al testo, rivisto e ampliato, della relazione di Viola — saggi di Giuseppe Zaccaria, Mauro Barberis, Vittorio Villa, Letizia Gianformaggio, Riccardo Guastini; in appendice è riportata una sintetica ricostruzione storica dell'evoluzione della filosofia giuridica italiana di indirizzo analitico, di Anna Pintore.

I saggi raccolti nel volume possono essere suddivisi, grosso modo, in due gruppi. Il primo gruppo è costituito da scritti che affrontano direttamente il problema di una definizione delle due prospettive filosofiche a confronto, quella ermeneutica e quella analitica, nel tentativo di impostare i parametri per un eventuale dialogo fra di esse (Jori, Viola, Zaccaria, Barberis, Villa, Pintore). Il secondo gruppo è costituito da scritti che discutono questioni specifiche di teoria e metateoria del diritto, alle quali l'approccio ermeneutico e l'approccio analitico forniscono risposte diverse. Appartengono a questo secondo gruppo il saggio di L. Gianformaggio, che elabora una valutazione fortemente critica della concezione della scienza giuridica come metalinguaggio, tipica di alcuni settori della filosofia del diritto analitica italiana, e quello di R. Guastini, anch'esso fortemente critico, dedicato al tentativo di definire i tratti essenziali della concezione del diritto come pratica sociale, tipica di alcuni settori della filosofia del diritto di impostazione ermeneutica.

Naturalmente, il confronto fra due concezioni filosofiche, entrambe caratterizzate da una tradizione profondamente articolata e differenziata al proprio interno, non è un'impresa facile. Non soltanto perché, come avverte M. Jori nella sua Introduzione, sembrano venire meno i criteri in base ai quali effettuare il confronto: «due filosofie davvero distinte do-

vrebbero essere inconfrontabili per definizione, dal momento che i criteri di confronto saranno, per ipotesi, interni a ciascuna filosofia e quindi già compromessi» (p. 2). Ma anche, e soprattutto, perché tratteggiare un'immagine fedele e non riduttiva dell'identità di una corrente filosofica, quando i suoi sviluppi si sono ormai profondamente allontanati dalle intuizioni iniziali, può essere un tentativo disperato. Ciò vale soprattutto nel caso della filosofia analitica, la cui evoluzione, com'è noto, è caratterizzata da una serie di svolte radicali, che hanno portato, in tempi recenti, ad uno stato di estrema frammentazione.

Queste difficoltà di fondo, tuttavia, sono mitigate da una circostanza: obiettivo comune agli autori del volume non è quello di mettere a confronto, in astratto, filosofia analitica e filosofia ermeneutica, ma quello di saggiare le potenzialità di queste due prospettive teoriche, ed eventualmente la possibilità di un dialogo fra di esse, in quanto approcci ad un fenomeno specifico, il diritto. Il comune riferimento al fenomeno giuridico, dunque, costituisce una pietra di paragone, grazie alla quale viene evitato il pericolo di uno scontro fra astrazioni metafisiche: è assai più facile, e proficuo, mettere alla prova le capacità di due diversi approcci teorici sul terreno dell'analisi di un problema o un oggetto specifici, che non disquisire, in astratto, sui loro rispettivi meriti e demeriti.

Un'ulteriore circostanza contribuisce a mitigare la difficoltà dell'impresa. Ermeneutica e filosofia analitica (almeno, la filosofia analitica in quella che si può definire la sua configurazione «classica») condividono un'idea fondamentale, che può farsi risalire ai capostipiti delle due correnti, Heidegger e Wittgenstein: l'idea che il linguaggio debba costituire l'oggetto primo e privilegiato della considerazione filosofica, sia perché è in esso e soltanto in esso che il pensiero trova piena espressione, e diviene quindi suscettibile di comprensione ed analisi, sia perché esso costituisce il medium, l'elemento, nel quale ogni altro fenomeno diviene un oggetto possibile di comprensione ed analisi. In termini heideggeriani, si tratta della tesi secondo cui «il senso metodico della descrizione fenomenologica è l'interpretazione. Il *lògos* della fenomenologia dell'Esserci ha il carattere dell'*hermenèuein*» (*Essere e tempo*, 1927, § 7). In termini wittgensteiniani, si tratta della concatenazione di idee che sta alla base del *Tractatus*, secondo la quale «il mondo è la totalità dei fatti», «l'immagine logica dei fatti è il pensiero», e, infine, «il pensiero è la proposizione dotata di senso» (*Tractatus logico-philosophicus*, 1921, 1.1, 3, 4).

Questa idea comune fa sì che filosofia ermeneutica e filosofia analitica si rivelino approcci particolarmente fecondi qualora l'oggetto preso in

considerazione sia, in modo per così dire diretto anziché obliquo, un oggetto di carattere linguistico. È questo, precisamente, il caso del diritto, la cui natura di fenomeno essenzialmente linguistico è presupposta sia dall'approccio analitico sia da quello ermeneutico. Il dato giuridico ha insomma, in conformità alla lezione dello storicismo tedesco, il carattere di un segno; e la modalità di analisi ad esso appropriata è, conseguentemente, la comprensione. Naturalmente, filosofia analitica e filosofia ermeneutica, in quanto concezioni del diritto, si differenziano l'una dall'altra relativamente alle modalità, e ai requisiti metodici, di una comprensione adeguata del fenomeno giuridico: nell'un caso, si tratterà dell'elaborazione di una concezione del diritto come fascio di processi interpretativi, caratterizzato dai fenomeni della precomprensione, della *Wirkungsgeschichte*, della circolarità ermeneutica, ecc.; nell'altro caso, si tratterà dell'elaborazione di una sintattica, una semantica, una pragmatica del discorso normativo giuridico. Ciò non toglie, però, che sia nel limite di una comunanza di fondo le due prospettive si differenziano l'una dall'altra; e ciò rende, se non agevole, quanto meno praticabile l'ipotesi di un confronto.

Un ultimo fattore, infine, sembrerebbe rendere meno ardua l'ipotesi di un dialogo fra i due approcci: il fatto che, come rilevato da M. Jori, filosofia analitica e filosofia ermeneutica, pur avendo preso le mosse «da punti di partenza molto diversi», «sono giunte oggi su posizioni meno distanti»; «questo processo graduale di avvicinamento», prosegue Jori, «non sembra avvenuto per influenza reciproca; ma piuttosto perché le rispettive esigenze interne autonomamente hanno spinto ciascuna di queste filosofie su rotte in qualche misura convergenti» (p. 2). Le esigenze interne cui fa cenno Jori possono essere esemplificate, sul versante ermeneutico, dall'opzione, associata al nome di P. Ricoeur, in favore di un'ermeneutica che non contrapponga la verità al metodo, e che sia invece in grado di pervenire alla comprensione attraversando la mediazione delle discipline logico-linguistiche; e, sul versante analitico, dall'opzione ormai consolidata, associata ai nomi di W.V. Quine e D. Davidson, in favore di una teoria olistica del significato, nel contesto della quale la nozione di verità risulta definita sulla base di parametri ben noti alla tradizione ermeneutica, quali il principio di totalità e il principio di carità.

Questo «processo graduale di avvicinamento» reciproco non deve però trarre in inganno. Per quanto buona parte degli sviluppi recenti della filosofia analitica (se ancora si vuole continuare ad adoperare questa etichetta per designare l'universo, variegato e molteplice, del pensiero

anglosassone contemporaneo) si siano mossi in una direzione di sostanziale convergenza con l'approccio ermeneutico, la filosofia *del diritto* analitica, non soltanto italiana, appare refrattaria a questo tipo di sviluppo. Si potrebbe bollare questa refrattarietà come un sintomo di arretratezza teorica; ma credo che sotto l'apparenza di un ritardo teorico si nasconda un'esigenza più profonda, relativa non già alla filosofia, ma al diritto: l'esigenza di tenere ferma la considerazione del diritto come un prodotto artificiale e convenzionale, frutto dell'esercizio, consapevole e deliberato, della volontà umana.

Sotto la veste di un disaccordo sui metodi di analisi del fenomeno giuridico riemerge, insomma, la contrapposizione fra una concezione tradizionalistica, o consuetudinaria, e una concezione volontaristica, o convenzionalistica, del diritto; il dissidio esemplificato, per intenderci, dalle figure di Savigny e Bentham. Il formarsi, per via di tradizione, di un ordine spontaneo è un fenomeno che può anch'esso costituire l'oggetto di un trattamento «analitico»; analogamente, un sistema di atti consapevoli e deliberati di produzione di oggetti artificiali può anch'esso costituire l'oggetto di un'analisi di matrice ermeneutica. Ma l'alternativa se il diritto sia da concepire, primariamente anche se non esclusivamente, come l'uno o l'altro tipo di oggetto, non appartiene alla sfera della contrapposizione fra filosofia ermeneutica e filosofia analitica; si tratta, in ultima istanza, di un disaccordo più profondo.

BRUNO CELANO